

Appunto su audizione Piercamillo Davigo
Commissioni 2^a e 6^a del Senato della Repubblica

Sono stato per 42 anni magistrato ordinario e da 35 anni magistrato tributario, prima come Vice Presidente e attualmente come Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

È opportuna la sostituzione degli attuali magistrati tributari a tempo parziale con magistrati a tempo pieno, sia per la complessità della materia (anche alla luce della difficoltà della Corte suprema di cassazione di assicurare l'uniforme interpretazione a causa dei contrasti inconsapevoli determinati dall'elevato numero di ricorsi), sia per l'esiguità delle retribuzioni a soggetti talora chiamati a decidere cause anche per decine di milioni di euro.

Sarebbe stato peraltro più semplice e meno costoso affidare la giurisdizione tributaria alla Corte dei conti che ha visto ridurre i suoi carichi di lavoro negli anni: le pensioni di guerra sono quasi scomparse, i controlli preventivi generali di legittimità sono stati eliminati se non per le registrazioni e si è dimezzato il contenzioso per responsabilità erariale. Peraltro i magistrati contabili sono preparati e si occupano delle uscite ben potrebbero occuparsi delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici.

Ovviamente il Parlamento è sovrano nelle sue determinazioni.

Segnalo che nel DDL 714, all'art. 69, fra le cause di sospensione del processo manca l'ipotesi di pronuncia (richiesta o attesa) della Corte di Giustizia U.E., stante la prevalenza del diritto comunitario su quelli nazionali.

Segnalo altresì che nel DDL 1687, all'art. 1, far gli organi della giurisdizione tributaria è compresa la Sezione tributaria della Corte suprema di cassazione e ciò potrebbe far sorgere problemi di legittimità costituzionale. Infatti la Costituzione della Repubblica, nell'art. 111 ultimo comma, prevede che "Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

La Corte suprema di cassazione è quindi individuata come regolatore della giurisdizione rispetto alle giurisdizioni speciali con quella ordinaria e poiché anche i componenti della Sezione Tributaria entrerebbero a far parte delle Sezioni Unite civili (che si occupano di giurisdizione), ciò potrebbe richiedere una riforma costituzionale, come era stato rilevato a proposito della proposta di inserire magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti nelle Sezioni Unite civili in tema di giurisdizione.